

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 751/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 263 del 01/07/2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPO A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, che dispone "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata 5 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida stabilite dal ministero dello Sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";

Considerato che l'art. 103, comma 2-sexies, del decreto legge n. 125 del 2020, convertito in legge n. 159 del 2020, ha, tra l'altro, prorogato la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A sino allo scadere dei 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19;

Considerato, altresì, che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato sino a tutto il 31 marzo 2022, determinando di conseguenza il venir meno della validità delle concessioni in argomento alla data del 30 giugno 2022;

Considerato che il quadro normativo nazionale sopra delineato che prevede il rinnovo delle concessioni in essere alla data della scadenza (30.06.2022), è stato vagliato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 (relative al settore delle c.d. "concessioni balneari"), le quali hanno dichiarato l'inefficacia delle relative proroghe *ex lege* (per le quali la l. 145/2018 e il d.l. 34/2020 in materia di concessioni balneari avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033) per contrasto con l'ambito applicativo della Direttiva CE n. 123 del 2006 (c.d. "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein" relativa ai "Servizi nel mercato interno");

Richiamato il parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato del 15 febbraio 2021 – AS1721 inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha rilevato un evidente contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di concessioni e, di conseguenza, ha invitato gli enti alla disapplicazione della normativa adottata dal Parlamento Italiano;

Richiamata, da ultimo, la sentenza del Tar Lazio n. 539 del 18 gennaio 2022 con la quale veniva affermato il principio secondo il quale anche nel settore del commercio ambulante, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dei principi sanciti dalle sentenze del Consiglio di Stato sopracitate, deve ritenersi da disapplicare la normativa statale contrastante con la Direttiva Bolkestein avente natura *self-executing*;

Considerato che detta sentenza n. 539 del 18 gennaio 2022 del Tar Lazio chiarisce che “*l’incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima*”;

Ritenuto di dover dare applicazione a tale interpretazione giurisprudenziale, che ha, altresì, aderito all’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, circa la necessità di una disciplina transitoria al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara e, altresì, al Parlamento di approvare una normativa conforme all’ordinamento comunitario;

Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto del contrasto tra il disposto del comma 4 dell’art. 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, e la direttiva 2006/13/CE, con conseguente disapplicazione di detta norma, operando anche nella materia in esame l’obbligo di indizione di gare pubbliche per la tutela della concorrenza e del mercato;
2. di prendere atto del mantenimento dell’efficacia delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, ad oggi vigenti, sino al 31 dicembre 2023;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

**Sottoscritta dal Responsabile
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale**